L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI NATIVI DIGITALI TRA SOCIAL MEDIA E CYBERBULLISMO

Fondamenti teorico-pratici per la costruzione di un curriculum in verticale attorno alle nuove competenze chiave di cittadinanza del 2018

L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI NATIVI DIGITALI TRA SOCIAL MEDIA E CYBERBULLISMO

Liceo Darwin 08.10.2020

"L'educazione e la responsabilità"

Avv. Barbara Inghilleri

IL DOVERE DI EDUCARE LA PROLE

Artt. 30 e 31 Costituzione: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti." e "La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adeguamento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendone gli Istituti necessari a tale scopo".

Artt. 147 e 315 bis codice civile: "... Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole." e "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori ...".

Preambolo Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 20.11.1989: "Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività" e che è necessario "In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà."

Art. 18: "Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda **l'educazione del fanciullo** e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

- **Art. 28**: "1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'**educazione** ... 2. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'**educazione** ..."
- **Art. 29**: "Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
- **a)** favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

CULPA IN EDUCANDO E IN VIGILANDO DEI GENITORI

Mancanza di idonea educazione e di adeguata vigilanza



- I genitori sono sempre **responsabili** dell'educazione dei figli e sono chiamati a rispondere per gli atti illeciti da loro commessi.
- La **responsabilità** sussiste anche quando i minori sono affidati alla scuola perchè la *culpa in educando* dei genitori *concorre* con quella degli *insegnanti*.
- I genitori e i **figli** sono **solidalmente responsabili** nei confronti della vittima.



2 elementi: -la capacità di intendere del figlio minore

-la coabitazione con i genitori: la consuetudine di vita in comune tra i soggetti consente di svolgere il compito di educare.

ONERE DELLA PROVA

La presunzione di colpa dei genitori potrà essere superata solo se il genitore dimostrerà:

- di **NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO** commesso dal figlio capace di intendere e di volere
- di aver impartito al figlio un'**EDUCAZIONE CONSONA** alle proprie condizioni sociali e familiari, **ADEGUATA** alle capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio
- aver esercitato sul figlio una **VIGILANZA** appropriata all'età, tenendo conto anche dell'eventuale sua esuberanza o indole particolarmente vivace

Art. 2047 c.c. "Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. ..."



CULPA IN VIGILANDO

Art. 2048 c.c.: "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza."



CULPA IN EDUCANDO E IN VIGILANDO

"... I <u>precettori</u> e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"



CULPA IN EDUCANDO ED IN VIGILANDO della SCUOLA

ONERE DELLA PROVA

La presunzione di colpa potrà essere superata solo se la scuola dimostrerà:

- di aver **ADOTTATO**, preventivamente, tutte le misure disciplinari e/o organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo denunciata
- di **NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO**, cioè che l'evento dannoso era straordinario, non prevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza (*inversione dell'onere della prova*)

Art. 28 Cost.: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono **direttamente responsabili**, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Esso ha trovato attuazione nell' art. 61 della Legge n. 312 dell'11.07.1980 per cui: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."

CULPA IN ORGANIZZANDO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La **responsabilità del D.S.** deriva dall'art. **2043 c.c.** "**Risarcimento per fatto illecito**" (e non dall'art. 2048 c.c. *Culpa in vigilando*) perché ha incarichi differenti rispetto ai docenti e riguardano l'organizzazione, l'amministrazione, il controllo sull'attività del personale scolastico.

La scuola deve:

- adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico
- **assicurare la vigilanza** sia nelle classi, sia negli altri spazi comuni quali corridoi, palestre, spogliatoi, bagni, cortili
- mettere in atto le misure di prevenzione previste in attuazione a disposizioni di legge (es. direttiva ministeriale n. 16/2007 sulle linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo)

CHI PRESENTA LA DENUNCIA?

La vittima

- Se *infraquattordicenne* (**sotto i 14 ANNI**) la querela deve essere presentata dai genitori, anche da un genitore disgiuntamente, o da un tutore
- Se ultraquattordicenne (sopra i 14 e sotto i 18 ANNI) la querela può essere proposta anche dal minore stesso e, altresì, in loro vece dal genitore, dal tutore o dal curatore (art. 120 c. p.)

Il genitore può presentare querela anche in caso di <u>contraria</u> dichiarazione, <u>espressa o tacita</u>, <u>di volontà del minore</u> nonché se la vittima non è venuta <u>a conoscenza del fatto</u> <u>ritenuto lesivo</u> perpetrato nei suoi confronti.

CHI PRESENTA LA DENUNCIA?

Il dirigente scolastico

- Ha **l'obbligo di denunciare** l'episodio di bullismo di cui è venuto a conoscenza all'interno della propria scuola *all'Autorità Giudiziaria*, pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c. p.) in quanto **pubblico ufficiale** (art. 357 c. p.)
- L'obbligo sussiste per le situazioni illecite che possono integrare **reati perseguibili d'ufficio**
- La denuncia deve essere presentata per iscritto
- Nel caso in cui il D.S. venisse a conoscenza di situazioni di pregiudizio per il minore, che non rientrano nella fattispecie penale, non ha obbligo di denuncia ma deve valutare la situazione insieme ai **Servizi Sociali**

CHI PRESENTA LA DENUNCIA?

Il personale docente ed il personale scolastico

Assolvono al proprio **obbligo di denuncia riferendo al Dirigente Scolastico** l'episodio di bullismo di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono considerati **pubblici ufficiali** ai sensi dell'art. 357 c.p..

I collaboratori scolastici

Sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e anch'essi hanno l'obbligo di denuncia riferendo al Dirigente Scolastico

LE CONSEGUENZE PENALMENTE RILEVANTI PER L'AUTORE DEL FATTO DI REATO

Il processo penale a carico di imputati minorenni è disciplinato dal **D.P.R.** 22.09.1988 n. 448 intitolato: "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"

L'art. 1 stabilisce che il processo penale minorile deve avere finalità educative e responsabilizzanti:

- recupero del minore che delinque e sua rieducazione
- evitare il più possibile l'ingresso del minore nel circuito penale consentendogli, per quanto possibile, di usufruire di strumenti alternativi (principio di minima offensività)
- particolare attenzione alla **valutazione psicologica del**

Forme di chiusura indulgenziali del processo:

- Sentenza di non luogo a procedere
- Perdono giudiziale
- Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova- Assoluzione per non imputabilità

Con l'applicazione di questi istituti lo Stato rinuncia alla realizzazione della pretesa punitiva, a prescindere dalla responsabilità dell'imputato.

QUALE TUTELA PER LA VITTIMA?

Art. 185 c.p.: "Restituzione e risarcimento del danno.

Ogni reato obbliga alle **restituzioni**, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un **danno patrimoniale** o **non patrimoniale**, obbliga al **risarcimento** il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ."

MA

Art.10 del D.P.R. 448/1988 "Inammissibilità dell'azione civile.

1. Nel procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno."

L'art. 2043 c.c. disciplina il "Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Il **fatto illecito** è il *comportamento doloso o* colposo tenuto dall'autore del reato che nuoce alla vittima, comportando una responsabilità civile per i danni causati e un conseguente obbligo di risarcire.

L'obbligo si ritrova nell'art. **1173 c.c.** ovvero quello che norma le "**Fonti dell'obbligazione**. *Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito*, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".



Grazie